

OGGETTO: Piano per il Commercio su aree Pubbliche. Modifiche ed integrazioni.
L. R. 24 luglio 2001, n. 18.

Il Sindaco – presidente cede la parola al Consigliere Massimo Doria, che illustra l'argomento posto all'ordine del giorno.

Dopo ampia discussione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- con deliberazione C. C. n. 20 del 13.06.2002 veniva approvato il Piano per il Commercio su Aree Pubbliche così come previsto dall'art. 13 della L.R. 24 luglio 2001, n. 18;
- che con successiva deliberazione del C.C. n. 13 del 13.02.2003 venivano apportate alcune modifiche al piano in argomento;

VISTO l'art. 13 della L. R. 24 luglio 2001, n. 18 che prevede "il piano avente validità quadriennale può essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno, con le stesse modalità previste per la prima adozione;

VISTA la relazione tecnica prodotta dal comando della Polizia Municipale, che si allega alla presente sub lett. A), che evidenzia gli elementi di carattere viario, igienico-sanitario e di rivalutazione del territorio, che suggeriscono una rimodulazione del piano adottato con la citata deliberazione consiliare n. 13/2003;

RITENUTO di dover intervenire, ai sensi della legge regionale n. 18/2001, al fine di apportare al piano del commercio su aree pubbliche le opportune modifiche, alla luce della relazione tecnica di cui sopra;

DATO ATTO che la marina di San Foca è interessata da un notevole flusso di visitatori anche nel periodo invernale, i quali tradizionalmente dall'entroterra si riversano nella località costiera soprattutto nelle giornate domenicali;

RITENUTO utile, al fine di incrementare lo sviluppo e l'attrattiva della località di cui sopra e di soddisfare maggiormente le esigenze dell'utenza, istituire in via sperimentale il mercato domenicale con esclusione del settore alimentare, dal momento che esistono in loco numerose rivendite di generi alimentari;

TENUTO CONTO anche del fatto che la Regione Puglia con provvedimento del Dirigente Settore commercio 30/5/2003 n. 33 ha riconosciuto il Comune di Melendugno "Città a vocazione turistica";

VISTO l'art. 11 della citata legge n. 18/2001 "Istituzione di nuovi mercati e fiere";

CONSIDERATI gli esiti della riunione della 1^ Commissione consiliare, competente per materia, tenutasi in data 26/1/2005:

Con voti unanimi, espressi per alzata di mano, dei 17 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

- 1) Di prendere atto e fare proprie le considerazioni espresse nella relazione tecnica di cui all'allegato A) alla presente deliberazione, che della stessa fa parte integrante e sostanziale;

- 2) Di approvare le modifiche al piano per il commercio su aree pubbliche, adottato con deliberazione del C.C. n. 20/2002 così come modificato con deliberazione C.C. n. 13/2003, modifiche contenute nell'allegato B) alla presente deliberazione che della medesima fa parte integrante sostanziale;
- 3) Di dare atto che in conseguenza delle modificazioni al Piano per il Commercio su aree Pubbliche, nell'individuare, sopprimere e/o trasferire i posteggi "isolati", garantisce che gli stessi siano in numero tale da non determinare il raggiungimento nel loro insieme la qualifica di "mercato", mantenendo le caratteristiche di "ubicazione isolata" per l'area da asservire, in conformità alla normativa vigente;
- 4) Di stabilire che la Giunta Comunale potrà motivatamente deliberare piccoli spostamenti dei posteggi già individuati nel Piano di cui alla presente;
- 5) Di istituire, per le motivazioni di cui in narrativa ed in via sperimentale, il mercato domenicale nella marina di San Foca con esclusione del settore alimentare, nella zona di cui alla planimetria allegata, alla presente sub lettera C), contrassegnata con evidenziazione di colore giallo, che della stessa fa parte integrante e sostanziale, subordinandone l'effettiva attivazione alla verifica dei requisiti previsti dalla legge e dai regolamenti per le aree mercatali e comunque per un n. massimo di posteggi pari 20.
- 6) Di stabilire, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. n. 114/98, il divieto di vendita sulle aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176 comma 1 regolamento per l'esecuzione del T.U.L.P.S.

Successivamente con unanime votazione espressa per alzata di mano,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.